

Effetti dei vizi di convocazione dell'assemblea di società di capitali

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364
Pres. Olla - Rel. De Chiara - Colombini c. Ancarani

Società di capitali - Deliberazioni assembleari - Validità - Vizi della convocazione - Distinzione tra inesistenza e annullabilità

(Art. 2377, codice civile)

- I. In tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima; invece l'irregolarità o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà, quindi, solo annullabile) l'assoluta carenza di legittimazione dell'autore di essa (nella specie il curatore del fallimento del socio amministratore di s.r.l., decaduto dalla carica), essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico (atto recettizio con cui il socio è avvisato della data e del luogo della riunione) e dovendosi, d'altro canto, considerare che mentre è giustificabile una reazione radicale (quale l'inesistenza giuridica) dell'ordinamento avverso una delibera assembleare in cui ai soci (che «sono» l'assemblea) non sia stata data neppure l'opportunità di partecipare alla deliberazione, sì che quest'ultima non può essere in alcun modo ricondotta alla loro volontà, diversamente deve, invece argomentarsi allorché tale opportunità sia stata in concreto offerta, giacché in tale ultimo caso appare certamente più adeguata una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie prevista dagli artt. 2377 e 2378 c.c.

La Corte (omissis).

Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2363, 2366, 2484, 2386 e 2367 c.c., il ricorrente censura l'affermazione della Corte di appello secondo cui il curatore del fallimento del L., amministratore decaduto della società, poteva validamente convocare l'assemblea. Osserva, in contrario, che gli organi deputati, per legge, alla convocazione dell'assemblea della società a responsabilità limitata sono gli amministratori, il collegio sindacale, i sindaci, il presidente del tribunale e il tribunale; che nessuna norma riconosce il relativo potere ai singoli soci; che, in particolare, nel caso - come quello di specie - di decadenza dell'amministratore unico di s.r.l. priva di collegio sindacale la convocazione dell'assemblea per la sostituzione dell'amministratore spetta al presidente del tribunale («grazie ad una integrazione dell'art. 2386 c.c.»); che, comunque, il potere di convocazione non può riconoscersi al curatore del fallimento dell'ammini-

stratore, il quale non è né amministratore, né socio della società.

Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, primo comma, 2363 e 2379 c.c., il ricorrente sostiene - e censura la sentenza impugnata per averlo, invece, escluso - che la convocazione dell'assemblea di una società di capitali compiuta da un organo a ciò non abilitato comporta la inesistenza della delibera assembleare se, come nella specie, non si tratta di assemblea totalitaria. Infatti la delibera è inesistente se l'atto di convocazione non è riconducibile, in ragione della sua anomalia, alla fattispecie legale e, dunque, manca un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione.

Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 31 e 42 l. fall. e dell'art. 2368 c.c., sostiene che l'assemblea non era stata regolarmente costituita, non essendo rappresentata la maggioranza del capitale sociale, in quanto il curatore «andando al di là del suo ufficio si era assunto la qualità di socio (...) e

conseguentemente quella di titolare della quota sociale di maggioranza».

Con il quarto motivo, infine, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, secondo comma, e 2379 c.c., afferma che, per quanto l'oggetto della delibera assembleare (nomina dell'amministratore) fosse lecito, tuttavia era illecito il motivo, giacché era stata nominata «persona indicata dal curatore fallimentare e conseguentemente gradita al comitato dei creditori dell'ente fallimento, facendo così l'interesse di tale ente e non quello della società». Lo stesso vizio - aggiunge il ricorrente - inficia l'operato dell'amministratore nominato, il quale, anziché richiedere la vendita della quota di maggioranza, con sostituzione del socio fallito con altro socio e successiva ricapitalizzazione, condusse invece la società al fallimento, del quale poi divenne anche curatore.

Va anzitutto esaminato il secondo motivo, logicamente preliminare, con cui il ricorrente sostiene che il vizio della convocazione dell'assemblea, lamentato con il primo motivo, comporti l'inesistenza della deliberazione assembleare.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'ipotesi di inesistenza della delibera assembleare di una società di capitali ricorre quando manchi alcuno dei requisiti procedurali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo (Cass. n. 835/1995, nonché Cass. n. 11186/2001, in motivaz., e le più risalenti Cass. nn. 11601/1990, 1768/1986 e 6340/1981).

Nell'applicazione, poi, di tale principio, questa Corte ha affermato (l'indagine è, ovviamente, limitata alle anomalie procedurali riguardanti la convocazione, le sole qui rilevanti) che la situazione sopra descritta si verifica - qualora non si tratti di assemblea totalitaria - nei casi di omessa convocazione dei soci (Cass. nn. 11186/2001, 1768/1986 e 6340/1981, cit.), o di omessa convocazione e mancata adunanza dei soci (Cass. n. 835/1995, cit.), o di svolgimento dell'assemblea in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, di modo che non vi sia certezza che tutti i soci siano stati messi in grado di parteciparvi (Cass. n. 403/1993).

Quanto, invece, ai casi in cui una convocazione vi sia, ma risulti a sua volta viziata, questa Corte ha generalmente escluso la inesistenza. Si vedano: la assai risalente Cass. n. 175/1965, per la quale la semplice irregolarità nella convocazione non determina nullità, ma soltanto annullabilità, della deliberazione; ma anche le successive Cass. n. 989/1977, secondo cui la deliberazione vertente su un oggetto non indicato nell'avviso di convocazione è soltanto impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c., in quanto le norme concernenti le formalità di

convocazione dell'assemblea sono poste ad esclusiva tutela dell'interesse dei soci al regolare svolgimento dell'attività interna della società, e non incidono sui presupposti essenziali alla formazione della volontà sociale, sicché la loro inosservanza non comporta inesistenza o nullità, bensì mera annullabilità, delle decisioni adottate; Cass. n. 3422/1977, che afferma la semplice annullabilità delle delibere di assemblea irregolarmente convocata da uno solo degli amministratori, invece che dal consiglio di amministrazione; Cass. n. 12012/1998, secondo cui il vizio della delibera del consiglio di amministrazione di convocazione dell'assemblea, costituito dalla violazione del termine di preavviso previsto per la convocazione dei consiglieri, non comporta la nullità o inesistenza della delibera consiliare di convocazione, né incide sulla validità delle deliberazioni dell'assemblea. La stessa Cass. n. 1768/1986, citata dal ricorrente, nella cui massima si fa riferimento anche alla «irregolare convocazione dei soci» come causa di inesistenza della delibera, non contiene, in realtà, siffatta affermazione, ma soltanto quella della inesistenza collegata alla mancanza della convocazione. Infine, Cass. n. 835/2001, cit., per quanto si esprima in termini apparentemente più generali - nel riferire l'inesistenza al «vizio che ... infici la convocazione dei soci» - riguarda, in realtà, fattispecie in cui il «vizio» consisteva in nient'altro che nella mancata convocazione di alcuni soci.

Può quindi affermarsi, in continuità con la pregressa giurisprudenza di questa Corte, che la omessa convocazione (di tutti o di alcuno) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza di quest'ultima (inesistenza «giuridica», ovviamente, nel senso che l'atto che è stato compiuto, pur esistendo storicamente, non è però sufficiente ad integrare lo schema legale della delibera assembleare); invece la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste. Tali affermazioni, però, non sono ancora conclusive, restando da chiarire se, tra i possibili vizi inficianti la convocazione, possano individuarsi alcuni di consistenza tale da comportare, a loro volta, la inesistenza della convocazione (e quindi della successiva delibera). Limitando il discorso al vizio di legittimazione dell'autore della convocazione, specificamente denunciato dal ricorrente, deve escludersi che esso comporti inesistenza (ossia inconfigurabilità giuridica) dell'atto. Ed invero la convocazione di un'assemblea è, nei suoi termini essenziali, l'atto recettizio con cui al socio è dato avviso della data e del luogo della riunione: ricorrendo tali elementi, non può dirsi che una convocazione non vi sia stata. Il fatto, poi, che tale atto non provenga da soggetto legittimato, non è certo irrilevante per l'ordinamento, costituendo indubbiamente un vizio del procedimento che determina l'annullabilità della conseguente delibera assembleare; ma non è idoneo a porre in discussione il

dato oggettivo della configurabilità di una convocazione nel suo essenziale schema giuridico.

Il collegio non ignora che questa Corte, in una sua (ormai risalente) pronuncia - Cass. n. 2009/1982 - ha ritenuto che la convocazione proveniente dai soci «non può mai qualificarsi come convocazione», giacché, in ordine a questa il potere dei soci «si ferma allo stadio della domanda e non al successivo e distinto "provvedimento"» (i soci, infatti, possono soltanto richiedere, ai sensi dell'art. 2367, la convocazione dell'assemblea, giammai disporla): con il che sembrerebbe essersi implicitamente affermato il principio che la assoluta carenza di legittimazione del convocante comporti inesistenza della convocazione stessa. Tale affermazione però - contenuta, in realtà, in un mero *obiter dictum* (la Corte, in quella occasione, escluse, in effetti, l'inesistenza della convocazione, perché i suoi autori, per quanto a rigore semplici soci, avevano agito in qualità di membri del collegio sindacale, ancorché decaduti, onde si poneva esclusivamente un problema di validità dell'atto, e non di conformità solo apparente dello stesso al modello legale) - non sembra appagante, alla luce di quanto sopra osservato in ordine al concetto di inesistenza della deliberazione assembleare, perché la convocazione ad opera di soggetto non legittimato, per quanto indubbiamente viziata, non può dirsi, altresì, insufficiente ad integrare lo schema minimo legale di essa (atto recettizio con cui il solo è avvisato della data e del luogo della riunione). D'altro canto, spostando la riflessione dal piano dei concetti a quello degli interessi tutelati, mentre è giustificabile una reazione radicale dell'ordinamento avverso una

delibera assembleare in cui ai soci, che sono l'assemblea, non sia stata data neppure l'opportunità di partecipare all'atto, sì che quell'atto non può essere in alcun modo ricondotto alla loro volontà (della quale si sostanzia, in ultima analisi, la deliberazione collegiale), diversamente deve argomentarsi allorché tale opportunità sia stata, in concreto, offerta: in tal caso, invero, una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie stabilite dagli artt. 2377 e 2378 c.c., appare certamente più adeguata.

Respinto il secondo motivo, resta assorbito il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la verifica in concreto del lamentato vizio della convocazione: escluso, infatti, che detto vizio comporti inesistenza della deliberazione assembleare e preclusa la valutazione dello stesso come causa di annullamento, la verifica in oggetto è del tutto superflua.

Il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente pone le questioni, rispettivamente, della insussistenza del *quorum* costitutivo dell'assemblea e della illiceità del motivo della deliberazione, sono inammissibili, essendo tali questioni - peraltro poste in maniera diretta, senza formulare censure a statuizioni della sentenza impugnata - del tutto nuove: la sentenza, infatti, non vi fa cenno, né il ricorso indica in quale fase del processo e in quale atto siano state sollevate. Il ricorso va pertanto respinto.

IL COMMENTO

di Alessandra Fusi
Avvocato in Firenze

I. Il socio della Alfa s.r.l. in fallimento impugna la delibera della assemblea della società convocata dal curatore del socio e amministratore unico della medesima società, decaduto a seguito della propria dichiarazione di fallimento, sostenendo la inesistenza della delibera per essere stata l'assemblea convocata da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 2366 c.c.

La Corte di cassazione, adita, rigetta il ricorso sostenendo che la delibera assunta a seguito di convocazione da parte di soggetto non legittimato sia da considerarsi annullabile e non inesistente, per aver la convocazione ottenuto comunque lo scopo prefisso che è quello di avvisare i soci della riunione assembleare.

Nullità, annullabilità e inesistenza

L'attuale disciplina della invalidità delle delibere assembleari distingue tra delibere nulle e delibere annulla-

bili. Tuttavia tali vizi, pur mantenendo la medesima denominazione, in materia societaria si distinguono nettamente dalla disciplina per essi prevista in ambito contrattuale.

Nel sistema delineato per i contratti, infatti, il vizio della nullità è generale, vista l'apertura prospettata dall'art. 1418 c.c., il quale prevede che la nullità possa essere dichiarata «negli altri casi stabiliti dalla legge», mentre l'annullabilità è limitata alle ipotesi tipicamente previste dall'ordinamento.

In ambito societario al contrario l'ipotesi della nullità sussiste unicamente nei casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, mentre l'annullabilità concerne tutte le ipotesi di delibere prese non in conformità della legge o dell'atto costitutivo.

È opportuno inoltre sottolineare che mentre in ambito contrattuale la sanzione per la violazione di norme

imperative è la nullità, in ambito societario la delibera assunta in violazione di disposizioni di legge è semplicemente annullabile.

Il diverso sistema è chiaramente giustificato dall'esigenza di assicurare stabilità alle decisioni societarie e dunque garantire fluidità alla vita degli affari, limitando al massimo l'incidenza delle situazioni patologiche.

Ne consegue che sono viziose da nullità solo quelle delibere idonee a ledere lo scopo essenziale del contratto di società, mentre sono annullabili quelle che violano norme poste a tutela di singoli soci.

La tassatività delle ipotesi di nullità previste dall'art. 2379 c.c. fa sì che tutte le delibere affette da vizi diversi da quelli previsti in tale articolo finiscano per rientrare nel rigido limite temporale per proporre l'impugnazione di cui all'art. 2377 c.c.

Si è infatti rivelato vano il tentativo operato da parte della dottrina immediatamente dopo l'entrata in vigore del codice civile di ampliare le ipotesi di nullità delle delibere oltre quelli tassativamente previsti dall'art. 2379 c.c.

Per ovviare a tale evidente limitazione, la giurisprudenza e parte della dottrina hanno elaborato la figura della inesistenza, di cui il codice non fa parola.

Si parla di regola di inesistenza con riferimento alle ipotesi in cui la delibera manchi di un elemento costitutivo del procedimento tale da dar vita ad una fattispecie apparente non assimilabile alla categoria giuridica delle deliberazioni per inadeguatezza strutturale o funzionale (1).

Non esistendo tuttavia una precisa indicazione del legislatore su quali siano gli elementi costitutivi del procedimento assembleare, la giurisprudenza ha finito per far rientrare nella inesistenza una ampia serie di ipotesi quali ad esempio la delibera adottata con maggioranze difformi da quelle prescritte dalla legge o dall'atto costitutivo o le delibere adottate da assemblea convocata da un solo amministratore (2).

La difficoltà di arginare la definizione di inesistenza e conseguentemente l'espandersi della fattispecie normativamente non prevista ai casi più diversi, rischiava di pregiudicare la portata e la ratio degli artt. 2377 e 2379 c.c., talché la stessa giurisprudenza ha sentito l'esigenza di limitare il vizio della inesistenza a ipotesi tipizzate quali la mancanza di convocazione non seguita da assemblea totalitaria, la mancanza di votazione e la mancanza di verbalizzazione delle operazioni assembleari.

A tale impostazione aderisce pienamente la sentenza in commento.

L'art. 2484 c.c. dispone che l'assemblea della società a responsabilità limitata sia convocata dagli amministratori. Tuttavia l'art. 2367 c.c., richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2486 c.c., prevede che la convocazione della assemblea possa essere richiesta anche dai soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale. In difetto, l'assemblea è convocata con decreto dal presidente del tribunale.

Nel caso in esame l'amministratore unico della società era decaduto dall'incarico a causa del proprio fallimento ai sensi dell'art. 2382 c.c. Non è dato sapere quale fosse la partecipazione sociale detenuta dall'amministratore fallito. In ogni caso il curatore non avrebbe potuto procedere autonomamente alla convocazione della assemblea, non rivestendo più il fallito la carica di amministratore della società. Infatti nell'ipotesi in cui il socio fallito avesse detenuto almeno il 20% del capitale sociale, il curatore, nella sua qualità di amministratore del patrimonio fallimentare ex art. 31, R.D. n. 267/1942, avrebbe dovuto richiedere la convocazione della assemblea al presidente del tribunale, in applicazione del disposto dell'art. 2367, secondo comma. Qualora invece l'amministratore fallito fosse stato titolare di una quota inferiore al 20% del capitale sociale, la richiesta di convocazione dell'assemblea al presidente del tribunale avrebbe dovuto essere fatta dal pubblico ministero sollecitato dal curatore in applicazione analogica del disposto degli artt. 79 e 80 c.p.c.

L'assemblea risultava pertanto convocata da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 2484 c.c.

Il ricorrente sostiene che la delibera adottata nella assemblea convocata da soggetto non legittimato sia inesistente. La Suprema Corte, in applicazione dei principi sopra esposti, ha ritenuto invece che non possa parlarsi di «inesistenza» dato che la convocazione, anche se proveniente da soggetto non legittimato, era stata comunque idonea ad informare i soci circa la riunione e l'oggetto della medesima ed aveva fatto comunque sì che la assemblea dei soci si tenesse effettivamente e deliberasse sull'ordine del giorno. Infatti il difetto di legittimazione o di potere dell'organo che ha convocato l'assemblea non è idoneo ad escludere del tutto la riconducibilità dell'atto al modello legale astratto della fattispecie, ma solo a renderlo irregolare (3).

Note:

(1) Il primo accenno alla ipotesi della inesistenza si legge in Cass. 13 agosto 1951, n. 2513, in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 154. Si segnalano inoltre Cass. 14 gennaio 1993, n. 403, in questa *Rivista*, 1993, 484 e Cass. 4 dicembre 1990, n. 11601, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1408. In dottrina si veda la posizione critica di Cottino, *Diritto commerciale*, 1, 2, Padova, 1987, 430, che sostiene che con tale espediente «si fa rientrare dalla finestra la nullità che era stata compressa ed espulsa dalla finestra». Campobasso, *Diritto commerciale*, Torino, 1996, 319, afferma che «con la creazione della categoria delle deliberazioni inesistenti e il suo largo uso non solo si è fortemente ristretto l'ambito della annullabilità, ma ad un sistema legislativo ispirato alla certezza del diritto, si è sostituito un sistema giurisprudenziale in cui l'incertezza regna sovrana». In senso contrario all'ammissibilità di delibere inesistenti si vedano anche: Ferri, *Le società*, in *Trattato Vassalli*, 1987, 600 ss.; Galgano, *La società per azioni*, in *Trattato Galgano*, 1988, 224 ss.

(2) In questo senso Trib. Milano 24 settembre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 507; Trib. Milano 27 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1983, 1494 e Trib. Cassino 14 maggio 1990, in *Vita not.*, 1991, 635.

(3) In senso contrario si vedano Trib. Milano 15 marzo 1982, in questa *Rivista*, 1982, 785; App. Milano 6 maggio 1983, in *Giur. comm.*, 1983, II, 916; Trib. Milano 27 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1983, II, 1494; App. Milano 27 settembre 1983, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1273.

Trova così applicazione il principio processuale di cui all'art. 156 c.p.c., secondo il quale «la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato».

Essendo preclusa quindi l'impugnazione per annullamento, non essendo stata la relativa istanza riproposta nelle conclusioni nel primo grado del giudizio e dunque non essendo riproponibile neppure in appello, il ricorso viene respinto.

Il vizio della inesistenza delle delibere assembleari nella riforma del diritto societario

L'art. 4 della legge delega per la riforma del diritto societario (L. 3 ottobre 2001, n. 366) al comma 7, lett. b) prevede che la riforma debba essere diretta a «disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione».

In attuazione della delega il legislatore della riforma ha scelto di eliminare la figura della inesistenza per ricondurre i vizi inficianti le delibere assembleari unicamente alle ipotesi di nullità e annullabilità (4).

Si legge infatti nella relazione di accompagnamento alla riforma: «l'individuazione legislativa delle ipotesi di invalidità richiesta dalla legge delega corrisponde ad una sorta di riserva di legge al riguardo, volta ad escludere ipotesi di invalidità atipiche, come l'inesistenza delle deliberazioni assembleari, della quale si è in giurisprudenza alquanto abusato, frustrando la portata dell'originario art. 2377 c.c. che aveva inteso convertire la nullità per violazione di norme imperative, di cui al principio generale di cui all'art. 1418 c.c., in semplice annullabilità e reintroducendo in tal modo, sotto le mentite spoglie della inesistenza, la nullità virtuale delle deliberazioni assembleari per violazione di norme imperative».

Si è perciò formulato il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità delle deliberazioni assembleari previste dalla legge».

La legge di riforma ha mantenuto la concezione del vizio della annullabilità come sanzione applicabile a tutte le delibere che pur essendo irregolari non presentino i vizi tipici della nullità, escludendo appunto la possibilità di individuare altre ipotesi sanzionatorie diverse da quelle normativamente previste.

Con particolare riferimento alla nullità, che qui interessa, il legislatore della riforma è intervenuto in maniera duplice.

Innanzitutto è opportuno sottolineare come la riforma abbia distanziato ancora di più la sanzione della nullità in ambito societario dalla disciplina contrattualistica. Il nuovo art. 2379 c.c. dispone infatti che, nei casi di mancata convocazione della assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione possa essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, ma solo entro tre anni dalla sua iscrizione

o deposito nel Registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta o dalla trascrizione nel libro delle adunanze della assemblea, se la delibera non è soggetta né a iscrizione, né a deposito. Si crea in tal modo una ipotesi di sanatoria della delibera che pur essendo nulla non sia stata impugnata nei termini, sanatoria assolutamente inammissibile in ambito contrattuale dato il disposto degli artt. 1422 e 1423 c.c. che sanciscono rispettivamente l'imprescrittibilità della azione di nullità e la inammissibilità della convalida del contratto nullo (5).

In secondo luogo la riforma ha ampliato le ipotesi di nullità fino a ricomprendervi le principali cause di inesistenza della delibera di creazione giurisprudenziale (6). In base al nuovo art. 2379 c.c., infatti, la mancata convocazione della assemblea o la mancanza del verbale, che nella previgente disciplina erano dalla giurisprudenza considerate ipotesi di inesistenza della delibera, comportano la nullità della delibera medesima.

Il terzo comma del nuovo art. 2379 c.c. specifica tuttavia che la convocazione non si considera mancante nel caso di irregolarità dell'avviso se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data della assemblea (7).

La Corte di cassazione nella sentenza che si commenta afferma il principio per cui la presenza di un avviso di convocazione idoneo a rendere edotti i soci del luogo e della data della riunione assembleare, seguito dall'effettiva riunione, fa sì che la provenienza della

Note:

(4) Su questo argomento si veda G. Muscolo, *Il nuovo regime dei vizi delle delibere assembleari nella società per azioni*, in questa Rivista, 2003, 535 ss.; Fusi - Mazzone, *La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, Milano, Ipsoa, 2003, 71 ss.

(5) L'art. 2479 bis c.c. nella nuova formulazione prevede inoltre che «l'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento della assemblea». L'introduzione di questa ipotesi di sanatoria della nullità è diretta chiaramente a tutelare al massimo l'ordinato svolgimento della vita societaria, e a limitare l'uso della impugnazione della delibera come strumento di pressione sociale.

(6) Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si legge infatti: «i casi tassativi di nullità delle deliberazioni assembleari sono stati accresciuti, anche al fine di confermare la superfluità della pronuncia di inesistenza: alle impossibilità o illiceità dell'oggetto si sono aggiunte la mancata convocazione della assemblea, e la mancanza del verbale della deliberazione, pur con la analitica precisazione di quando una assemblea può dirsi non convocata e di quando un verbale può dirsi mancante».

(7) La norma non fa alcun riferimento al contenuto della convocazione e dunque alla necessità di indicare l'ordine del giorno della riunione. Il nuovo art. 2479 ter c.c., dettato in tema di società a responsabilità limitata, dispone che siano nulle le delibere «assunte in assenza assoluta di informazione». La generica dizione di tale articolo, soprattutto se confrontata con la disposizione dell'art. 2379 c.c. appena esaminato, lascia intendere che l'assenza assoluta di informazione sia concetto più ampio, ricomprendente la comunicazione preventiva ai soci circa le ragioni poste a base della delibera di cui si chiede l'adozione.

convocazione da soggetto non legittimato determini la mera annullabilità della delibera assunta e non la sua nullità o peggio la sua inesistenza.

La dizione letterale dell'art. 2379, terzo comma, c.c. lascerebbe invece intendere che la delibera sia viziata da annullabilità e non da nullità solo qualora sussistano entrambi i requisiti ivi previsti (provenienza dell'avviso da un componente dell'organo di amministrazione e controllo e idoneità dell'avviso ad informare i soci della convocazione e della data della assemblea): in difetto di uno dei due requisiti e, in particolare, per ciò che qui

interessa, la provenienza dell'avviso da soggetto estraneo all'organo amministrativo o di controllo, determinerebbe invece la nullità della delibera. Una simile interpretazione, che scaturisce *prima facie* dalla lettura dell'articolo, tuttavia sarebbe in netto contrasto con l'intento dichiarato dal legislatore di conservare per quanto possibile gli effetti delle delibere assembleari al fine di limitare il contenzioso tra i soci e consentire una più spedita gestione della società e si porrebbe altresì in contrasto con il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza che si commenta.

CD-ROM

La Legge dell'Unione Europea

Normativa e giurisprudenza annotata e coordinata

La Legge dell'Unione Europea è la nuova banca dati Ipsoa, disponibile nelle versioni CD-Rom e DVD-Rom, che offre al professionista il panorama completo su tutto il diritto dell'Unione Europea.

Finalmente uno strumento informativo che garantisce la razionale organizzazione ed il coordinamento della vasta produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria.

I testi legislativi, raggruppati in 32 voci di classificazione, aggiornati e coordinati con la giurisprudenza e la normativa nazionale e regionale, sono riportati integralmente: nelle versioni vigenti e previgenti.

La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado è coordinata con la normativa di riferimento. Tutte le sentenze sono riportate nel testo integrale e collegate alle rispettive massime.

LE VOCI DI CLASSIFICAZIONE

Agricoltura • Ambiente • Appalti pubblici • Cittadinanza europea • Concorrenza • Cultura e istruzione • Diritto doganale • Energia • Finanza e bilancio • Giustizia • Imprese • Industria • Informazione • Istituzioni • Legislazione sanitaria • Libera circolazione delle merci • Libertà di circolazione dei lavoratori • Libertà di circolazione delle persone • Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi • Libertà e sicurezza • Mercato interno • Pesca • Politica economica e monetaria • Politica estera e di sicurezza comune • Politica tributaria • Regioni e coordinamento degli elementi strutturali • Relazioni esterne • Scienza • Trasporti • Trattati • Tutela dei consumatori • Tutela e sicurezza dei lavoratori.

IL PIANO DELL'OPERA

Legislazione
Trattati Istitutivi, Accordi Internazionali,

Diritto derivato e altri Atti
Giurisprudenza

Sentenze, Ordinanze, Pareri, Conclusioni dell'Avvocato generale

Corte di giustizia CE • Tribunale di I grado CE

L'INTEGRAZIONE CON LA LEGGE PLUS

La Legge dell'Unione Europea in versione DVD-Rom è perfettamente integrabile nel sistema informativo Ipsoa La Legge plus: il più evoluto strumento di informazione ed aggiornamento utilizzato ed apprezzato da migliaia di professionisti. La Legge plus, nata dall'integrazione tra La Legge, La Legge dell'Unione Europea e La Giurisprudenza di Merito, è l'unica banca dati in grado di offrire il panorama completo sulla normativa nazionale, regionale, comunitaria ed internazionale e la relativa giurisprudenza.

L'integrazione consente di disporre in un unico DVD-Rom di più banche dati autonome in grado di interagire durante la consultazione dei provvedimenti.

Aggiornamento bimestrale

Prezzo Abbonamento:

€ 330,00 + IVA 20% comprensivo di un anno di aggiornamento

Canone annuo di aggiornamento:

€ 165,00 + IVA 20%

Speciale offerta per gli abbonati

a La Legge: soli € 165,00 + IVA 20% anziché € 330,00 + IVA 20%

Per informazioni

• Servizio Informazioni Commerciali

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

• Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agezie)

• www.ipsoa.it

